

Delibera n° 1725

Estratto del processo verbale della seduta del
2 settembre 2010

oggetto:

REG. (CE) N. 1234/2007 DEL 22.10.2007, E DM 27.11.2008, N. 5396, ART 5, COME SOSTITUITO DAL DM 4.8.2010, N. 7407. USI ALTERNATIVI DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE. TEMPI E MODALITÀ PER L'USO AGRONOMICO PER LA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2010 – 2011.

Renzo TONDO	Presidente	presente
Luca CIRIANI	Vice Presidente	assente
Angela BRANDI	Assessore	presente
Elio DE ANNA	Assessore	assente
Andrea GARLATTI	Assessore	presente
Vladimir KOSIC	Assessore	assente
Roberto MOLINARO	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Sandra SAVINO	Assessore	presente
Federica SEGANTI	Assessore	assente
Claudio VIOLINO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che ha incorporato le disposizioni previste da detto regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto l'allegato XV *ter* così come contenuto nel predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D "Sottoprodotti", che stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 479/2008, e in particolare l'articolo 22, che prevede che i produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti sotto supervisione e nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare di quella in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norma in materia ambientale;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM vino ed in particolare l'art. 14, concernente la detenzione della vinaccia, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407, concernente la sostituzione dell'articolo 5 di detto D.M. n. 5396/2008;

Considerato che il rinnovato art. 5 del D.M. n. 5396/2008 ha previsto la possibilità di derogare dall'obbligo della consegna in distilleria e di destinare in alternativa tali sottoprodotti ad altri usi, come, in particolare, all'impiego agronomico di vinacce e fecce quali ammendanti dei terreni;

Considerato inoltre che l'articolo 5, comma 5, del ripetuto DM 5396/2008, prevede altresì l'obbligo della preventiva comunicazione all'ICQRF – Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi prima di iniziare le operazioni di ritiro sotto controllo;

Atteso che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha precisato che, ai fini della qualificazione dei materiali previsti come sottoprodotti della vinificazione, si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelli vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili;

Visto il decreto del direttore del Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 1672 del 5 agosto 2010, relativo alla determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2010, che prevede che le fermentazioni per alcuni prodotti possano protrarsi oltre il 31 dicembre 2010;

Considerato che talune organizzazioni rappresentative del settore vitivinicolo hanno rinnovato le difficoltà dei produttori associati nel consegnare in distilleria i sottoprodotti, in quanto la relativa misura prevista dal regolamento (CE) n. 479/2008 prevede livelli di aiuto ridotti rispetto al passato che non compensano gli effettivi costi di raccolta e distillazione, rispetto ai risultati economici della vendita dell'alcool ottenuto;

Viste le proprie deliberazioni 2 settembre 2009, n. 2005, e 9 ottobre 2009, n. 2229, relative alle disposizioni in materia di ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 2009/2010;

Considerato lo svolgimento delle vendemmie 2010 e delle relative fermentazioni e rifermentazioni, che rende possibile e opportuno emanare, ai sensi del comma 4 del ripetuto art. 5, ulteriori disposizioni in merito a tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico, nonché a esclusioni o limitazioni sulle superfici da utilizzare, atte a consentire ai soggetti interessati un più pratico e conveniente utilizzo di tali sottoprodotti, sempre nel rispetto delle disposizioni dei più volte citati DM n. 5396/2008 e n. 7407/2010;

Ricordato che nello schedario viticolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono puntualmente descritte per ciascun conduttore tutte le superfici a vite che lo stesso coltiva nonché le relative caratteristiche agronomiche, e che dette informazioni sono utilizzabili da tutti i soggetti che a vario titolo hanno competenza nella materia, previa autorizzazione della competente struttura regionale;

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;

la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, l'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente le "Ulteriori disposizioni applicative dei DM n. 5396 del 27 novembre 2008 e DM n. 7404 del 4 agosto 2010, in materia di utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, per la campagna viticola 2010-2011".
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – ICQRF.
3. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE